Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Lunedì, 25 marzo 1935 - ANNO XIII — Numero 70

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi. Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1935-XIII.
Nomina del comm. dott. Giovanni Girardi, ispettore superiore centrale presso il Ministero delle corporazioni, a capo della Segreteria della Commissione per gli impianti industriali. Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Venezia . . . . Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria dei prestiti di Notaresco (Teramo) . . . . Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Credito Italiano » a fondersi, mediante incorporazione, con la Società anonima « Banca del Monferrato » . . . . Pag. 1168

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Credito Italiano » e « Banca del Monferrato » con sede in Casale Monferrato . . . . Pag. 1168

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1935-XIII.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia . . . . . Pag. 1168

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1935-XIII.
Riduzione al 3,50 per cento della ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia. Pag. 1170

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1931-X.
Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 1170

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 167, riguardante l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, concernente la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria. . . . . Pag. 1171

R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 183, relativo alla proroga di un anno della convenzione tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato . . . . Pag. 1171

R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, recante norme per la emissione di carte valori postali ad uso del Regno, delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo, per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale. Pag. 1171

Ministero della guerra: R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M.DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica agraria della zona II di Tor Sapienza e Cervara in Agro Romano . . . Pag. 1171

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento . . . . Pag. 1171
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1171
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1172
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 1173

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Mantova . . . . . Pag. 1176

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2393.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi, visto — d'ordine Nostro — dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, *foglio* 4. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che disciplina i titoli dei metalli preziosi.

CAPITOLO I.

Dei titoli e delle tolleranze.

Art. 1.

L'obbligo del marchio e del titolo legale di cui all'art. 1 della legge si applica ai lavori di platino, di oro e di argento anche se eseguiti per conto di privati committenti e con materie prime da questi fornite.

Art. 2.

È consentito che i lavori di oro e di argento, aventi un titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e a 925 millesimi, portino impresso il titolo effettivo.

Art. 3.

Agli effetti della tolleranza di saggio prevista dall'art. 3 della legge si considerano come materia prima anche i semi lavorati di metallo puro e con leghe fornite dai banchi e dagli altri commercianti di metalli preziosi.

Art. 4.

Agli effetti della tolleranza in meno sui titoli legali, di cui al comma *b*) dell'art. 4 della legge, sono considerati lavori a saldatura semplice anche quelli contenenti più saldature, quando siano tutte dello stesso titolo.

Per i lavori a molte saldature di titolo diversi si applicano le tolleranze di cui al comma *c*) dello stesso art. 4.

CAPITOLO II.

Del marchio di identificazione.

Art. 5.

Il marchio dell'Ufficio del saggio dei metalli preziosi apposto, a richiesta dell'interessato, sulle materie prime di platino, di oro e di argento ai sensi dell'art. 5 della legge, attesta anche il titolo delle materie stesse.

Art. 6.

Quali materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si intendono i detti metalli preziosi, puri o in lega, greggi o semi lavorati, allo stato di pani, verghe o lingotti schiacciati, di laminati o di trafilati, in grana o saldature, destinate a subire una ulteriore lavorazione per formare oggetti finiti.

Dette materie prime possono essere fabbricate a qualsiasi titolo, ma all'atto della vendita debbono recare impresso, con le modalità stabilite dalla legge, il titolo reale.

Art. 7.

Le materie prime di platino, di oro e di argento in grana, palline, fili sottili e saldature in polvere che non consentono la bollatura, possono essere messe in vendita in involucri chiusi e sigillati mediante l'applicazione, nella parte superiore, di una linguetta dello stesso metallo rinchiuso nell'interno, recante il punzone del produttore o negoziante e relativo titolo in millesimi.

Gli involucri potranno essere confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire, dopo eseguita tale confezione, che per lacerazione o rottura dei sigilli.

Art. 8.

La spesa per il saggio e per la applicazione del marchio dell'Ufficio del saggio dei metalli preziosi, fatta a richiesta dell'interessato, è a carico del richiedente, il quale è tenuto a corrispondere i diritti di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 9.

È considerato produttore, ai sensi dell'art. 6 della legge, colui il quale si sia assunta la responsabilità della lavorazione degli oggetti stessi che non siano fabbricati nella sua officina.

Art. 10.

Per vendita al pubblico, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende tanto quella fatta al privato consumatore quanto quella fatta dal produttore al grossista o al dettagliante.

Art. 11.

Il marchio del produttore e la indicazione del titolo da apporsi a norma dell'art. 6 della legge sugli oggetti contenenti platino, oro e argento, dovranno risultare incisi e non impressi a rilievo.

Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e della indicazione del titolo gli oggetti che siano stati controllati o bollati dall'Ufficio del saggio dei metalli preziosi.

Art. 12.

Le impronte dei bolli dell'Ufficio del saggio, attestanti i vari titoli legali dei metalli preziosi di cui all'art. 2 della legge, sono quelle indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 13.

Gli oggetti contenenti platino, oro e argento composti di parti diverse, che in rapporto alla natura degli oggetti stessi, siano agevolmente separabili, devono portare impresso il marchio del produttore e l'indicazione del titolo sul corpo principale e su ciascuna delle altre parti che oltrepassino il peso di un grammo.

Quando l'oggetto sia costituito di più parti dello stesso metallo prezioso che non siano agevolmente separabili, sarà sufficiente che il marchio stesso e il titolo siano impressi sulle due estremità dell'oggetto stesso.

Gli orologi costituiti di parti dello stesso metallo prezioso, potranno portare impresso il marchio ed il titolo soltanto sopra una delle casse.

Il titolo delle singole parti di cui l'orologio è composto, deve però essere quello impresso sopra la cassa.

Gli orologi costituiti di diversi metalli preziosi dovranno portare impressi i titoli di ciascuno dei singoli metalli che li compongono a sensi del 5° comma dell'art. 6 della legge.

Quando l'oggetto sia costituito in parte di metalli preziosi, in parte di metalli non preziosi, le parti eventualmente formate da questi ultimi dovranno portare impressa l'indicazione « metallo ».

Art. 14.

Gli oggetti e gli anelli contenenti congegni a molla devono avere le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, fatta eccezione per gli anellini a molla di diametro inferiore ai sei millimetri, per i moschettoni le cui molle di acciaio siano di peso inferiore ai cinque centigrammi, per i porta-sigarette, per le scatole e per le casse degli orologi, per i quali anche è tollerata la molla di acciaio.

Le molle di acciaio sono pure tollerate su qualunque oggetto, purchè applicate in modo da risultare ben visibili all'acquirente.

I perni e le coppiglie degli oggetti di platino, d'oro e di argento devono essere anche dello stesso metallo e dello stesso titolo dell'oggetto.

Art. 15.

Il marchio speciale, previsto dall'art. 9 della legge per gli oggetti usati, non aventi pregio di antichità, potrà essere appostò sugli oggetti stessi anche dal competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi.

Art. 16.

Agli effetti dell'accertamento della consistenza degli oggetti usati non aventi pregio di antichità, soggetti all'obbligo del marchio speciale di cui all'art. 9 della legge, fa fede il registro di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi di P. S.

Art. 17.

La domanda diretta ad ottenere la registrazione del marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge, redatta in carta da bollo, deve essere presentata all'Ufficio del saggio dei metalli preziosi nella cui giurisdizione territoriale la ditta richiedente ha la propria sede legale.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome della ditta, la ragione e la denominazione sociale;

b) l'oggetto dell'industria o del commercio esercitato dalla ditta richiedente;

c) la sede e la ubicazione precisa degli stabilimenti industriali, degli esercizi di vendita, dei depositi, degli uffici e succursali della ditta.

Allà domanda dovranno essere allegati:

a) copia autentica in carta libera della speciale licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di P. S.;

b) il certificato comprovante la regolare iscrizione della ditta richiedente nel registro delle ditte del Consiglio Provinciale dell'economia corporativa;

c) il certificato comprovante la iscrizione della ditta nella competente Associazione sindacale di categoria;

d) la bolletta comprovante l'effettuato pagamento della tassa di cui all'art. 20 della legge.

Art. 18.

Il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico di cui al comma 2° dell'art. 7 della legge, viene rilasciato all'interessato in tre tipi: grande, medio e piccolo, contro rimborso della spesa relativa.

Su richiesta dell'interessato il punzone stesso può essere rilasciato in più esemplari, sempre contro rimborso della spesa relativa.

La Regia Zecca, oltre al punzone del marchio e del numero caratteristico di cui all'art. 7 della legge, fabbrica la matrice che rimane depositata presso la stessa Zecca, per la riproduzione dei punzoni deteriorati dall'uso.

Art. 19.

Gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo, di cui al comma *e*) dell'art. 9 della legge, esentati dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo, devono ugualmente essere fabbricati a titolo legale, titolo che sarà indicato in fattura insieme al marchio del produttore a termini del 2° capoverso dell'art. 13 della legge.

Gli oggetti comunemente venduti a paio — quali orecchini — si considerano agli effetti del comma *e*) dell'art. 9 della legge per ogni paio come unità sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile.

Art. 20.

La esenzione dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo per i gioielli di cui al comma *f*) dell'art. 9 della legge, non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle.

La stessa esenzione si estende anche agli oggetti nei quali il valore di altre materie fini, oltre le pietre preziose e le perle ad essi applicate, quali l'ambra, la tartaruga e il corallo, superi il decuplo del valore dei metalli preziosi su cui le materie stesse sono montate.

Nel caso in cui — dopo che i gioielli considerati nel comma *f*) dell'art. 9 della legge siano stati fabbricati — il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura o altre materie fini ad esse applicate, diminuisca per le oscillazioni dei prezzi del mercato, in guisa da scendere al disotto del decuplo del valore del metallo, sarà provveduto senza indugio, ed in ogni caso prima della messa in vendita dell'oggetto, alla applicazione sul metallo prezioso, del marchio del produttore e del titolo.

Art. 21.

Il marchio speciale previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge per gli oggetti usati non aventi pregio di antichità, può essere quello di identificazione di cui all'art. 7 della legge.

Art. 22.

La domanda diretta ad ottenere la licenza per l'esportazione di cui all'art. 10 della legge dovrà essere redatta in carta da bollo e presentata a cura degli interessati al Consiglio provinciale della economia corporativa nella cui giurisdizione ha sede la ditta richiedente.

La domanda dovrà contenere:

a) il nome della ditta, la ragione e la denominazione sociale;

b) l'oggetto dell'industria e del commercio esercitato dal richiedente;

c) la sede e la ubicazione precisa dell'esercizio o degli esercizi di vendita;

d) una dichiarazione della quale risulti se il richiedente ha mai esercitato la esportazione degli oggetti preziosi.

CAPITOLO III.

Degli oggetti dorati, placcati, rinforzati e argentati.

Art. 23.

Il divieto previsto dall'art. 11 della legge di imprimere il titolo in millesimi e in carati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, non si applica agli oggetti di argento i quali, per la loro natura e per l'uso cui sono destinati, devono necessariamente essere completati con parti di materie diverse, come metalli comuni, lame, legno, cristallo, od altre parti, le quali non possono essere fissate all'argento se non con l'impiego di comuni adesivi vegetali, minerali o metallici o loro miscele.

Il divieto stesso non si applica alle medaglie di metalli preziosi nel cui interno sia stato introdotto del mastice (non metallico) sempre che l'introduzione di tale sostanza risponda ad esigenze di carattere tecnico e sempre che sugli oggetti stessi, accanto al marchio, sia incisa la dicitura « con mastice ».

CAPITOLO IV.

Della responsabilità.

Art. 24.

Nella fattura, che a norma dell'art. 13 della legge deve accompagnare la vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, dovrà essere indicata anche la tolleranza di saggio in millesimi ammessa entro i limiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge.

Per gli oggetti di valore minimo, che è in uso di acquistare a peso o a serie, ai fini della identificazione degli oggetti stessi, è sufficiente che nella fattura venga data la indicazione riassuntiva di tali oggetti.

CAPITOLO V.

Della vigilanza.

Art. 25.

Gli ispettori metrici e del saggio esercitano la facoltà ad essi riconosciuta dall'art. 14 della legge anche nei confronti dei banchi e degli altri commercianti in metalli preziosi.

Art. 26.

L'ispettore metrico e del saggio è tenuto, su richiesta del produttore o del commerciante o di chi lo sostituisce in caso di temporanea assenza, ad esibire i documenti atti a comprovare la sua qualità.

In caso di dubbio sulla identità dell'ispettore metrico e del saggio, l'interessato potrà invocare la presenza di un agente della forza pubblica durante la esecuzione delle operazioni previste nell'art. 14 della legge.

Art. 27.

Con decreto del Ministro per le corporazioni verranno stabiliti i metodi ufficiali per la esecuzione dei saggi di cui all'art. 15 della legge.

Art. 28.

Quando, in seguito al saggio eseguito sull'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, l'interessato ha facoltà di chiedere che venga eseguito, a sue spese, un secondo saggio da parte dello stesso ufficio ed eventualmente, sempre a sue spese, un terzo saggio da parte dell'Ufficio centrale dei saggi.

La relazione alla autorità giudiziaria, di cui all'art. 16 della legge, non verrà presentata dal capo dell'Ufficio del saggio, se non quando i resultati del secondo ed eventualmente del terzo saggio, eseguiti a sensi del comma precedente, abbiano confermato che il titolo dichiarato non risponda al titolo effettivo.

Art. 29.

Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 18 della legge, sono quelle dei datori di lavoro dell'industria, comprese quelle degli artigiani e del commercio.

Il saggio dei prodotti e dei campioni, prelevati a sensi dell'art. 18 della legge, verrà effettuato contro pagamento della spesa relativa.

L'ammontare delle spese da pagarsi da coloro che richiedono i saggi viene corrisposto mediante l'acquisto di marche da bollo, secondo le modalità di cui all'art. 15 del testo unico 23 agosto 1890, n. 7088.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 30.

Dei marchi di identificazione, di cui all'art. 7 della legge, scaduti, annullati o dispersi, sarà dato cronologicamente notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 31.

Effettuato il rilascio del punzone del marchio di identificazione, l'Ufficio del saggio ne dà immediata notizia all'Ufficio del registro nella cui giurisdizione ha sede la ditta, e ciò agli effetti del pagamento — negli anni successivi a quello del rilascio — della tassa di rinnovazione di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge.

Art. 32.

Il marchio speciale, di cui agli articoli 21 e 22 della legge, sarà della forma indicata nella tabella annessa al presente regolamento.

Gli oggetti che rechino già uno dei marchi stabiliti dalla legge 2 maggio 1872, n. 806, sono esenti dalla apposizione del marchio speciale.

Art. 33.

Il marchio speciale di cui all'articolo precedente, dovrà essere apposto da un incaricato della ditta alla presenza e sotto la sorveglianza di un ispettore del saggio.

È in facoltà degli interessati di richiedere che la apposizione di tale marchio venga fatta presso le rispettive officine, negozi, magazzini, ecc.

In tal caso, da parte dei richiedenti dovrà essere pagato immediatamente un diritto fisso di lire otto per ogni ora o frazione di ora trascorsa dall'ispettore presso il richiedente oltre all'importo delle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle norme vigenti.

Il diritto fisso viene corrisposto con le stesse modalità di cui all'art. 15 del testo unico 23 agosto 1890, n. 7088.

L'importo delle indennità di viaggio e di soggiorno sarà anticipato dall'interessato mediante versamento al bilancio dell'entrata.

Quando il servizio viene compiuto, senza che al funzionario spetti alcuna indennità di missione, compete al medesimo un premio di operosità e rendimento in misura proporzionale alle ore di servizio effettivamente prestate fuori del suo Ufficio ed in ogni caso non eccedente la misura massima stabilita dalle disposizioni in vigore.

Art. 34.

Gli oggetti depositati presso i Monti di Pietà per i quali sia stata decisa la vendita all'asta, qualora non rechino già uno dei marchi stabiliti dalla presente legge o dalla legge 2 maggio 1872 n. 806, dovranno essere regolarizzati con la apposizione del marchio speciale di cui all'art. 22 della legge, e ciò a cura dei Monti stessi, prima dell'esperimento d'asta.

Art. 35.

Le rimanenze che — alla data di consegna del punzone — si troveranno presso i fabbricanti, dovranno essere denunciate in apposita distinta, a cura di ciascuna ditta, al competente Ufficio del saggio, e potranno liberamente uscire dalle fabbriche sino al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Trascorso l'anno, le rimanenze stesse potranno uscire dalle fabbriche purchè munite del marchio speciale di cui all'art. 37 applicato su ciascun oggetto dal competente Ufficio del saggio.

Art. 36.

Dal giorno in cui il competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi consegna alla ditta richiedente il punzone del marchio nessun oggetto potrà più essere fabbricato dalla ditta stessa senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi.

Art. 37.

Il marchio speciale che gli Uffici del saggio, se richiesti, dovranno applicare sugli oggetti per la verifica dei marchi di identificazione del produttore ai sensi dell'art. 23 della legge, deve essere uno di quelli contenuti nella tabella annessa al presente regolamento che serve a garantire anche il titolo legale dell'oggetto.

Per l'applicazione di tale marchio speciale, sono dovuti i diritti di cui all'art. 38.

Art. 38.

I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, a sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

a) platino, L. 15 per ogni saggio;
b) oro, L. 10 per ogni saggio;
c) argento, L. 5 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

a) se composti di solo platino ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 0,50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 5;

b) se composti di solo oro ovvero di oro e argento, in ragione di L. 0,40 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 4;

c) se composti di solo argento, in ragione di L. 0,05 ogni due grammi o frazione di due grammi, con un minimo di L. 1.

Fermi restando i minimi anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura eguale alla decima parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio di campioni di ceneri contenenti metalli preziosi, è stabilito nella misura fissa di L. 20, per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., di oro o di argento è stabilito nella misura di L. 15 per ogni saggio.

Art. 39

I diritti di cui all'articolo precedente vengono corrisposti con le stesse modalità di cui all'art. 15 del T. U. 23 agosto 1890 n. 7088.

Per rimborsare i funzionari dipendenti delle spese da essi sostenute per l'esecuzione dei saggi, semestralmente il Ministero delle Corporazioni, a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, provvede a corrispondere, sulla base di apposita specifica, il 5 per cento dei proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 50 per cento di quelli per la determinazione del titolo delle materie prime, delle ceneri e degli alamari, galloni, fregi, distintivi e simili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

TABELLA DELLE IMPRONTE DEI PUNZONI PER IL MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI

Fac-simile di uno dei Marchi d'identificazione dei banchi, degli industriali e dei commercianti di metalli preziosi (art. 5, 6 e 7 della legge)

Marchio speciale per le rimanenze (art. 21 e 22 della legge)

Bolli degli Uffici Statali del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi

Per lavori di Platino

Titolo $\frac{950}{1000}$

Per lavori d'Oro

1° Titolo $\frac{750}{1000}$ 2° Titolo $\frac{585}{1000}$ 3° Titolo $\frac{500}{1000}$ 4° Titolo $\frac{333}{1000}$

Per lavori d'Argento

1° Titolo $\frac{925}{1000}$ 2° Titolo $\frac{800}{1000}$

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1935-XIII.
Nomina del comm. dott. Giovanni Girardi, ispettore superiore centrale presso il Ministero delle corporazioni, a capo della Segreteria della Commissione per gli impianti industriali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale vennero delegati al Governo i poteri per sottoporre alla disciplina della preventiva autorizzazione i nuovi impianti industriali nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1933, registro 2 Corporazioni, foglio 88;

Ritenuto che il comm. prof. dott. Ruggero Fiorentini, delegato corporativo nel Ministero, segretario della Commissione consultiva per gli impianti industriali costituita ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, è destinato, col 1° marzo 1935, ad altri incarichi presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina di altro segretario della Commissione predetta;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° marzo 1935 il comm. prof. dott. Ruggero Fiorentini, delegato corporativo nel Ministero, cessa dalle funzioni di segretario della Commissione consultiva per gli impianti industriali, perchè destinato ad altri incarichi presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Con la stessa data le dette funzioni sono affidate al dott. comm. Giovanni Girardi, ispettore superiore centrale.

Il dott. Carlo Urciuoli, vice segretario nel Ministero, è confermato nell'incarico di coadiuvare il segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(807)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Venezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'istanza 28 novembre 1934, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad acquistare in Venezia un immobile di proprietà della Congregazione di carità locale, sito in località S. Anna di Castello, per il prezzo di L. 132.500, al fine di adibirlo, previ opportuni adattamenti, a sede della istituenda Casa della Madre e del Bambino;

Veduti gli atti, tra cui la deliberazione 21 maggio 1934 della Congregazione di carità di Venezia, concernente la vendita del detto immobile, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 9 luglio 1934;

Veduta la lettera 22 corrente, n. 4562, del presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Veduto l'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, per il prezzo di cui sopra, l'immobile suindicato, del quale sarà accertata la condizione di proprietà e libertà a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante.

Un estratto del presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(809)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria dei prestiti di Notaresco (Teramo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto 4 ottobre 1934, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1934-XIII al reg. n. 22 Ministero agricoltura e foreste foglio n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1934, col quale la Cassa agraria di prestiti di Notaresco (Teramo) veniva sciolta e posta in liquidazione, ed il sig. Costanzo Colacito veniva nominato liquidatore;

Considerato che il predetto sig. Colacito non ha accettato l'incarico e che, perciò, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la lettera 9 febbraio 1935, n. 629 di S. E. il prefetto di Teramo;

Decreta:

In sostituzione del sig. Costanzo Colacito, liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Notaresco (Teramo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. rag. Marcozzi Pietro, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(810)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Credito Italiano » a fondersi, mediante incorporazione, con la Società anonima « Banca del Monferrato ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Credito Italiano » con sede in Genova, è autorizzata a fondersi, mediante incorporazione, con la Società anonima « Banca del Monferrato » con sede in Casal Monferrato, e ad insediarsi, con una propria dipendenza, in quest'ultima piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(826)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Credito Italiano » e « Banca del Monferrato » con sede in Casale Monferrato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Credito Italiano » la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante assorbimento, con la Società anonima « Banca del Monferrato » con sede a Casale Monferrato;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli art. 101 e 195 del codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le società anonime « Credito Italiano » e « Banca del Monferrato », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione, saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli art. 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Solmi.

(824)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1935-XIII.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935 che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935 concernente la importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscono, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute, si effettuerà sulla base del corso ufficiale dei cambi del giorno precedente quello dei versamenti.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale ad eccezione del transito.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia, e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Cecoslovacchia, è tenuto a presentare alle dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui al precedente articolo 3. Tale denuncia dovrà contenere inoltre l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria o proveniente dalla Cecoslovacchia, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dallo Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerata nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 3.

Art. 6.

I creditori per merci italiane già esportate in Cecoslovacchia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare, non oltre il 24 aprile 1935 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7.

Per le merci esportate in Cecoslovacchia dal 25 marzo 1934, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della preventiva scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza cecoslovacca destinato ad essere importato in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine e provenienza cecoslovacca importate in Italia e quelle di origine e provenienza italiana esportate in Cecoslovacchia.

Le domande di compensazione dovranno essere compilate su appositi moduli stabiliti dal sopraindicato Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca del Carnaro e di Zara.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931 i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'articolo 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Cecoslovacchia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori o creditori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 25 marzo 1935-XIII.

Roma, addì 23 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini

Il Ministro per le corporazioni: Mussolini

Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.

(825)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1935-XIII.
Riduzione al 3,50 per cento della ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visti i decreti Ministeriali 24 novembre 1934-XIII e 28 febbraio 1935-XIII;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 25 marzo 1935-XIII la ragione normale dello sconto e dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia è ridotta al 3,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

(844)

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1931-X.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 129 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valcovich Marco, figlio di Giorgio e della fu Valcovich Lucia, nato a Carbune (Pisino) il 12 ottobre 1890 e abitante a Pola, via Arena n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vlach Anna di Francesco e di Ciceran Mattea, nata a Carbune il 20 marzo 1896, ed ai figli, nati a Pola: Vittorio, il 21 gennaio 1920; Adele, il 23 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8269)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 20 marzo 1935, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 167, riguardante l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, concernente la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria.

(834)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 20 marzo 1935, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 183, relativo alla proroga di un anno della convenzione tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

(835)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 20 marzo 1935, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, recante norme per la emissione di carte valori postali ad uso del Regno, delle Colonie italiane o delle Isole italiane dell'Egeo, per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale.

(836)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 21 marzo 1935, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M.DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS).

(837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica agraria della zona II di Tor Sapienza e Cervara in Agro Romano.

Con decreto Ministeriale 9 marzo 1935-XIII, n. 215, è stato approvato, con alcune modifiche ed aggiunte, lo statuto sociale del Consorzio di bonifica agraria della zona II di Tor Sapienza e Cervara in prov. di Roma.

(814)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 142.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativo alla rata 1° luglio 1934 sulla rendita cons. 5 % n. 433939 di L. 415 annue intestata a Vaccaro Amedeo fu Agostino, domiciliato a Palermo e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Bavuso Maria Stella fu Giuseppe vedova Cottone Salvatore domiciliata in Palermo.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione, senza ritiro di detto tagliando che pertanto rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(813)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 67.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.98
Inghilterra (Sterlina)	57.40
Francia (Franco)	78.90
Svizzera (Franco)	389.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.79
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.90
Cecoslovacchia (Corona)	50.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.575
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	5.8216
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.885
Olanda (Fiorino)	8.15
Polonia (Zloty)	226.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.87
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.90
Id 3,50 % (1902)	76.25
Id 3 % lordo	58.80
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	75.25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.30
Id id. 5 % id. 1941	101.325
Id id. 4 % id. 1943 (febbraio)	94.70
Id id. 4 % id. 1943 (dicembre)	94.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

ELENCO n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 3, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % (1902)	26062	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza; con usuf. vital. a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia	Intestata come contro, con usuf. vital. a Beretta *Emilia-Luigia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
»	26066	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza, con usuf. vital. a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Beretta *Giuditta Antonia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % (1934)	364481	136,50	Mastropierro *Maria-Domenica* fu Giambattista, minore sotto la tutela di Mastropierro Giovanni fu Corrado, dom. a Molfetta (Bari).	Mastropierro *Domenica*, minore ecc. come contro.
3,50 %	77295	70 —	*Talamo* Filomena fu Francesco, ved. di Ricci Nicola, dom. in Ostuni (Lecce).	*Calamo* Filomena fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	753116	50,50	Poggio *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pastorino Giuseppina, ved. di Poggio Giuseppe, dom. a Cengio (Genova).	Poggio *Antonio-Emilio* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	594501	52,50	Sozio *Pasqualino* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salerno.	Sozio *Armando-Pasqualino* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 % P.C.	90065	14 —	Conti Ruggero } di *Basilico* dom. a Lariano, frazione di Velletri (Roma).	Conti Ruggero } di *Basilio*, dom. come contro.
»	90066	14 —	Conti Luigi }	Conti Luigi }
Buono Tesoro Nov. Serie *D*	292	Cap. 2500 —	Belloni *Eugenio* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Sermani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.	Belloni *Guerino* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Sormani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.
Buono Tesoro Nov. Serie 7ª	503	» 10000 —		
3,50 %	442433	52,50	Chiozza Teresa } Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonietta* fu Domenico-Nicolò ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonietta* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova-Nervi.	Chiozza Teresa } Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonia* fu Domenico, ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonia* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova Nervi.
»	442435	192,50		
»	442434	52,50		
»	442436	192,50		
»	45552	234,50	Gianoli *Giovannina* fu Ermogene, moglie di Villa Gaetano, dom. a Milano, vincolata.	Gianoli *Ester-Giuseppa-Giovanna* fu Ermogene, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	404485	287 —	Boscarini Franco di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quinzano d'Oglio (Brescia).	Boscarini Franco di *Ettore*, minore ecc. come contro.
»	109637	388,50	*Paolini* Giovanni Battista fu Bartolomeo, domiciliato in Alessandria; con usuf. a Varalda Paolina di Giovanni vedova di Giuseppe Pozzi, dom. in Asigliano (Novara).	*De Paolini* Giovanni-Battista fu Bartolomeo, dom. in Alessandria; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(571)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	22613	Santarelli Alessandro fu Domenico, domic. in Iesi (Ancona) . . L.	585 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	10058	Franzoso Gastone di Enrico, domic. in Ariano Polesine (Rovigo) . »	20 —
Cons. 5 %	257425	Pullara Rosario fu Calogero, minore sotto la tutela di Patti Maria fu Calogero, domic. a Favara (Girgenti) . . . . »	50 —
»	87833	Bertolini Giovanni di Gio. Batta, domic. a Desenzano sul Lago (Brescia), ipotecato . . . . »	40 —
Prest. Naz.le 5 %	23403	Galati Concettina di Domenico, moglie di Salomone Francesco, domic. a New York . . . . »	460 —
3,50 %	654004 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cianciarelli Cleonice, Anna, Ines di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Magliano dei Marsi (Aquila) . . . . » per l'usufrutto: Senese Luisa fu Filippo, moglie di Cianciarelli Vincenzo.	38,50
»	810592	Pirrera Giuseppe fu Salvatore, domic. a Favara (Girgenti) . . »	350 —
»	810593	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	22587	Infanti Domenico di Francesco, domic. a Codroipo (Udine) . . »	20 —
3,50 %	554605 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pasciuto Nicola, Salvatore, Maria e Giuseppa di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli » per l'usufrutto: Pasciuto Vincenzo di Nicola.	21 —
»	421330 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale degli Infermi di Asti (Alessandria) . » per l'usufrutto: Bianco Maria-Maddalena fu Antonio, nubile, domic. a Montechiari d'Asti.	420 —
Cons. 5 %	181163 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bezaccia Ernesto fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Russo Antonietta fu Salvatore, ved. Bezaccia, domic. a Genova . . . . » per l'usufrutto: Moisello Angiolina fu Andrea, vedova di Bezaccia Ernesto, domic. a Genova.	125 —
»	228477 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	65 —
»	300370 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	30 —
»	360044 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	462026 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Delfino Antonietta fu Antonio, moglie di Toso Angelo-Paolo-Aleardo, domic. a Genova . . . . . . L. per l'usufrutto: Sirombra Maria fu Giov. Battista, vedova di Delfino Antonio.	3.097,50
»	692880	Carbone Rocco fu Francescantonio, domic. a Laurenzana (Potenza) . . . . »	17,50
»	807778	Carbone Francesco fu Rocco, domic. a Laurenzana (Potenza) . »	143,50
Cons. 5 %	260796	Intestata come la precedente . . . . »	575 —
»	352915	Intestata come la precedente . . . . »	280 —
»	350336	Intestata come la precedente . . . . »	225 —
»	402883	Intestata come la precedente . . . . »	645 —
Prest. Naz.le 5 %	35854	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
Prest. Naz.le 4,50 %	12911	Intestata come la precedente . . . . »	112,50
Cons. 5 %	33013 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mosca Giulio fu Gaetano, domic. a Roma . . » per l'usufrutto: Mosca Isabella fu Pio.	1.500 —
»	378392	Comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) . . . . . »	130 —
Cons. 5 % Littorio	5084	Lanzara Maria di Mario, minore . . . . »	105 —
3,50 %	805858	Beneficio parrocchiale di S. Flambro in Talmassons (Udine) . . »	3,50
»	208938	Ballocco Delfino fu Carlo . . . . »	633,50
Cons. 5 % Polizza combattenti	28214	Salute Giovanni di Felice, domic. a Castell'Alfero (Alessandria) . »	20 —
Cons. 5 %	44628	Civera Maria fu Carlo, moglie di Pirattoni Luigi, vincolata . . »	350 —
»	363309	Gandi Luisa di Amedeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . »	100 —
»	363310	Gandi Margherita di Amedeo, minore ecc. come la precedente . »	100 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	5543	Agnello Giuseppe-Eleuterio di Epifanio, domic. a Tortona (Alessandria) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	110946	Resta Alfredo fu Teodorico, minore sotto la p. p. della madre Seleghini Emilia di Giuseppe, vedova Resta, domic. a Ravenna . . . . »	25 —
»	110947	Resta Dino fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . . »	25 —
»	110948	Resta Aldo fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . . »	25 —
»	110949	Resta Delmo fu Teodorico, minore ecc. come la precedente . »	25 —
»	277239 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacchi Giovanni fu Pietro, domic. a Cremona » per l'usufrutto: Rotelli Giuseppina fu Agostino, domic. a Cremona.	750 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	828390 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Onorato Rosa di Giuseppe, nubile, domic. a Salandra (Matera) . . . . L. per l'usufrutto: Iula Anna fu Vito, vedova di Pisani Michele.	105 —
Cons. 5 %	552280 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nardi Eugenio, Marcello e Luigi fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Paciucci Pia fu Domenico, vedova Nardi, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Paciucci Pia fu Domenico.	130 —
»	120032	Langone Antonio fu Fiorentino, domic. a Boston (S. U. A.) . . »	1.750 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	14357	Borrello Salvatore di Pasquale, domic. a Bova (Reggio Calabria) »	20 —
»	14373	Nocera Giuseppe di Antonio, domic. a Bova (Reggio Calabria) . »	20 —
Cons. 5 %	349866	De Rosa Gaetano fu Francesco, domic. a Brooklyn . . . . »	10.765—
»	366728 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Zancani Emilio fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Peretti Camilla fu Cesare, vedova Zancani . . » per l'usufrutto: Peretti Camilla fu Cesare.	55 —
Cons. 5 % Littorio	56376	Zaccone Rocco fu Cosimo . . . . »	830 —
Cons. 5 %	239814 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Medica Leva Tommaso fu Michele, domic. a Modica (Siracusa) . . . . » per l'usufrutto: Anzalone Paolina fu Angelo.	540 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	22249	Magnani Umberto fu Pietro, domic. a Ferrara . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	529313	Mazzucchelli Maria di Mario, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bergoro di Fagnano Olona (Varese) . . . . »	265 —
»	550259	Cervini Eugenia fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Tenconi Natalina fu Giuseppe, vedova Cervini, domic. ad Orsego (Varese) . . . . »	50 —
»	550260	Zanzottera Luigi fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Puricelli Maria fu Luigi, vedova Zanzottera, domic. ad Arconate (Milano) . . . . »	65 —
»	550261	Zanzottera Fermo fu Battista, minore ecc. come la precedente . »	65 —
»	550262	Zanzottera Ernesto fu Battista, minore ecc. come la precedente . »	65 —
Cons. 5 % Littorio	93400	Marelli Gabriele fu Luigi, presunto assente sotto la curatela di Mazzucchelli Giuseppe fu Ercole, domic. a Cassano Magnago (Varese) . . . . »	65 —
Cons. 5 %	112521	Fuccillo Domenico fu Innocenzo, domic. a New York . . . »	350 —
Cons. 5 % Littorio	66604 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Costelli Pietro di Giuseppe, domic. a Castagnole Monferrato (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Piotti Carolina fu Giuseppe, moglie di Costelli Giuseppe, domic. a Castagnole Monferrato (Alessandria).	425 —
Cons. 5 %	157145	Chiesa parrocchiale di Sant'Agata Maggiore di Ravenna . . »	30 —
»	83853	Colucci Giuseppe fu Andrea, domic. a New York . . . . »	75 —
»	87257	Intestata come la precedente . . . . »	530 —
»	87258	Intestata come la precedente . . . . »	400 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	511308 solo certificato di nuda proprietà	Rabaudengo Angiolina fu Pietro, moglie di Pianta Antonio, domic. a Montechiaro d'Asti (Alessandria) . . . . . L. per l'usufrutto: Carpignano Assunta fu Luigi, vedova di Rebaudengo Giovanni.	800 —
3,50 %	403460	Conti Giuseppe di Nicola, domic. a Locorotondo (Bari), ipotecata »	70 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	28714	Coccoz Giovanni, domic. a Nus (Torino) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	174320 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Greppi Pierino, Olga, Giovanni e Anna-Maria fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Morardet Lucia fu Pietro, vedova Greppi, domic. ad Angera (Como) . . . » per l'usufrutto: Morardet Lucia fu Pietro, vedova Greppi.	200 —
»	289489 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giussani Giovannina fu Carlo, vedova di Mariani Gaetano, domic. a Seregno (Milano) . . . . . . » per l'usufrutto: Mazzucotelli Amalia fu Antonio, vedova di Giussani Carlo.	225 —

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(84)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Gradutoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Mantova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 31 ottobre 1934-XIII per il conferimento del posto di segretario capo di prima classe (grado III) vacante nel comune di Mantova;
Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1935-XIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di prima classe del comune di Mantova nell'ordine appresso indicato:

1° Cartia dott. Giuseppe con punti 115 su 150;
2° Fabbri avv. Luigi con punti 114 su 150;
3° Canevari dott. Sante con punti 111 su 150;
4° Biffi dott. Augusto con punti 109 su 150;
5° Vinti dott. Eriberto con punti 108 su 150;
6° Ruggini dott. Carlo con punti 107 su 150;
7° Carobbio dott. Cesare con punti 106 su 150;
8° Medola dott. Anselmo con punti 103 su 150;
9° Cordoni dott. Quintilio con punti 101 su 150;
10° Marini dott. Italo con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(808)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.